

**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.Lgs. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE EX ART. 59 COMMA 3 D.LGS N. 36/2023, DA
ESPLETARSI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DIGITALPA,
FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO,
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA EX ART. 108, D.LGS. 36/2023**

CUI 03502041217202400003

CIG [B1D4108688]

CPV 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO

Vista la Determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 7 del 21/05/2024 prot. 769 la Casoria Ambiente S.p.A. emana la presente procedura di gara

1. Oggetto dell'appalto.

La gara ha ad oggetto la scelta del contraente (nel seguito, anche «*Appaltatore*» o «*Affidatario*» o «*Appaltatore-somministratore*» o «*Somministratore*») cui affidare il servizio di fornitura, in favore della Società Casoria Ambiente S.p.A. (nel seguito, anche «*Stazione Appaltante*» o «*S.A.*»), di lavoratori in somministrazione secondo quanto di seguito specificato.

2. Profilo, inquadramento, livello, mansione, giorni ed orario di lavoro delle risorse di personale da fornire in Somministrazione

E' richiesta la somministrazione di lavoro interinale delle seguenti categorie di personale con riferimento al CCNL Servizi Ambientali UTILITALIA.

2.1. Il numero dei lavoratori da fornire in somministrazione, sarà indicato, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, dalla S.A., in base all'effettivo fabbisogno del personale, nei limiti economici indicati nel Disciplinare di gara.

2.2. **Il profilo, l'inquadramento, il livello, la mansione, del personale da fornire sono:**

A. addetti con mansione di autisti – Area Conduzione (guida mezzi pesanti per igiene urbana). In possesso di patente almeno C con CQC. *Livello funzionale 3B.*

B. addetti con mansione di operatore ecologico - Area spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio. *Livello funzionale 1B.*

Orario di lavoro: dal lunedì al sabato ore 5:00-11:20 per 38 ore a settimana. Quindi verrà corrisposta ordinariamente un'ora di lavoro notturno (dalle 5:00 alle 6:00) con maggiorazione del 20% come previsto dal CCNL.

Sarà assolutamente vietato il lavoro oltre l'orario previsto (straordinario), in quanto non previsto nell'importo dell'appalto.

La somministrazione seguirà orientativamente il seguente schema, che potrà subire variazioni a seguito di sopravvenute esigenze di servizio:

Tabella A

Tipologia addetti	entro 30 gg. dall'aggiudicazione (somministrazione continuativa base)	Incremento ferie estive 2024 (dal 01/07/2024 al 31/08/2024) – <i>se compatibile con i tempi di aggiudicazione</i>	2025 + 1° semestre 2026	Incremento ferie estive 2025 (dal 01/07/2025 al 31/08/2025)
A. Autisti (Area Conduzione)	4	7	7	7
B. Operatori ecologici (Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio)	16	13	25	13

Con un monte ore presunto pari a 29.026 per autisti e 98.072 per operatori ecologici.

La società aggiudicataria provvederà ad assumere il personale richiesto con inquadramento contrattuale di cui al CCNNL Servi Ambientali UTILITALIA. L'importo richiesto è riferito all'orario 5:00-11:20 per 6 giorni feriali a settimana, comprensivo di 1 ora di orario notturno dalle 5:00 alle 6:00, per un totale di 38 (trentotto) ore settimanali dal lunedì al sabato.

Tutte le piccole variazioni per eventuale ulteriore orario notturno oppure festivo, seguiranno l'applicazione delle percentuali contemplate nel CCNNL di riferimento sopra indicato, e dovranno essere autorizzate esplicitamente dalla Casoria Ambiente SpA. E' assolutamente vietato il lavoro oltre l'orario previsto (straordinario), che non verrà in alcun modo riconosciuto alla società aggiudicataria.

Saranno applicate le indennità derivanti da accordi sindacali aziendali di 2° livello, qualora ne ricorreranno gli estremi. Le stesse saranno comunicate all'aggiudicatario all'avvio dell'esecuzione del contratto.

La Casoria Ambiente SpA si occuperà delle visite mediche di idoneità, della formazione specifica e della dotazione di d.pi. ai lavoratori.

La società aggiudicataria provvederà a formare delle liste di lavoratori la cui consistenza sarà progressivamente richiesta dalla S.A. in base alle esigenze di servizio (ci sarà un picco di richiesta nei mesi di luglio ed agosto per permettere le ferie estive, rispetto alle esigenze correnti).

La società aggiudicataria, in fase di selezione, richiederà agli addetti da somministrare idonea autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti leggi, impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica amministrazione.

Costituirà titolo preferenziale la pregressa esperienza nel settore dei servizi di igiene ambientale.

La società aggiudicataria dovrà assicurare la sostituzione degli addetti che per un qualsiasi motivo non fossero disponibili ad effettuare il servizio.

N.B. Il tasso Inail corrente della Casoria Ambiente SpA è 32,87 ‰ (trentadue virgola ottantasette per mille). Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate al somministratore.

Il servizio prenderà inizio, compatibilmente con l'espletamento delle procedure di selezione del personale di cui sopra, entro 30 gg dalla stipula contrattuale. Naturalmente il pagamento sarà effettuato a misura rispetto alle figure professionali fornite per i giorni e le ore effettivamente lavorate, applicando i costi orari unitari indicati nel modello di offerta economica.

3. Sede di lavoro

I lavoratori somministrati dovranno essere disponibili nei giorni e orari di cui sopra presso l'autoparco aziendale in Casoria (NA) alla Via Ventotene snc. Ogni giorno saranno indirizzati, a cura del personale di organizzazione e controllo sui servizi operativi di igiene ambientale (Raccolta porta a porta secco indifferenziato, frazione, organica, multimateriale, carta e cartone, vetro, etc.) da eseguirsi sul territorio comunale di Casoria.

4. Durata del Servizio - Opzione di rinnovo

La durata del Servizio – salvi gli eventuali effetti della clausola di revisione prezzi come prevista/regolata nel Disciplinare di gara – avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dall'inizio delle prestazioni.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, nei casi previsti dalla norma, per un periodo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura. Il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Indipendentemente dalla durata dell'affidamento, il servizio cesserà in caso di risoluzione anticipata ex lege (normativa generale o specifica di settore) del contratto in essere tra la Casoria Ambiente SpA e il Comune di Casoria (clausola di salvaguardia).

In particolare, atteso che ai sensi di apposita clausola di cui all'art.204 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., qualora istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti di competenza dell'Autorità d'Ambito (art. 201 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto potrà essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore del locatore, cioè senza alcun onere a carico dell'ente, fatta

salva la corresponsione del corrispettivo maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento in anticipo del contratto.

L'accordo quadro si concluderà in via anticipata nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto nel Disciplinare di Gara.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo all'operatore economico e ciò anche nell'ipotesi in cui la S.A. non abbia affidato/richiesto prestazioni per la concorrenza dell'importo posto a gara, non costituendo, l'accordo quadro, obbligo di contrarre per la S.A.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all'impresa aderente al presente Accordo Quadro nulla sarà dovuto dalla S.A.

5. Clausola di variabilità del Servizio

La Stazione Appaltante provvederà alle richieste di modifica delle somministrazioni richieste con un preavviso di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. L'Affidatario, pertanto, avrà cura di organizzare i relativi contratti a termine con i lavoratori da somministrare tenendo in considerazione la precitata variabilità, ricadendo sull'Affidatario medesimo il rischio imprenditoriale di stipula di contratti (con i propri dipendenti/lavoratori forniti in somministrazione alla S.A.) non idonei a far fronte alla precitata variabilità della fornitura.

6. Modalità operative

6.1. Al momento dell'avvenuta aggiudicazione (definitiva ed efficace), per il presente accordo quadro trova applicazione la norma di cui all'art. 17, commi 8 e 9, D.Lgs. 36/2023, in considerazione del servizio pubblico essenziale svolto dalla S.A. Il Somministratore, pertanto, dovrà mettere a disposizione i lavoratori da somministrare indicati nella Tabella A di cui al paragrafo 2 per il "periodo iniziale" entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, previ gli adempimenti di rito; in mancanza, la S.A. avrà facoltà, ai termini dell'art. 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto stipulato. Le unità da aggiungere per "incremento periodo estivo" dovranno essere immediatamente disponibili alle date indicate in Tabella A.

Dopo la comunicazione dei nominativi con tutti gli estremi, la Casoria Ambiente SpA provvederà alle visite mediche, formazione, e fornitura dpi.

6.2. I prestatori di lavoro dovranno essere in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta, propria delle mansioni cui saranno assegnati, da accertarsi da parte del Medico competente della S.A. L'Appaltatore-somministratore procede all'immediata sostituzione dei prestatori che, a seguito della visita medica pre-assuntiva finalizzata all'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (eseguita con oneri a carico della S.A. tramite il proprio Medico competente), dovessero risultare inadeguati.

6.3. Ogni lavoratore fornito alla S.A. è soggetto ad un "periodo di prova" la cui durata è stabilita dalla vigente disciplina di cui al CCNL. All'esito del periodo di prova, la

S.A. si riserva la facoltà di ritenere il lavoratore “non idoneo”, con conseguente onere, a carico del Somministratore, di procedere all’individuazione di nuovo prestatore idoneo da sottoporre, a sua volta, a “*periodo di prova*”.

- 6.4. Il trattamento economico dovuto ai lavoratori somministrati sarà corrispondente a quello previsto dai parametri retributivi del CCNL di categoria per i lavoratori a tempo determinato di pari grado nonché dagli eventuali contratti integrativi applicati dalla S.A., ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei suddetti contratti con le decorrenze ivi previste. Pertanto, con la stipula del contratto di somministrazione lavoro, la S.A., ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.Lgs. 81/2015, assume l’obbligo di comunicare al Somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai propri lavoratori dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
- 6.5. Nel caso in cui i lavoratori somministrati dovessero essere chiamati a prestare la propria attività di domenica oppure nei giorni di festa infrasettimanali, spetta ai lavoratori medesimi la retribuzione ordinaria più le maggiorazioni previste dal CCNL. In Tali casi, le maggiorazioni vanno evidenziate nella fattura mensile fatta pervenire dal Somministratore-appaltatore e verranno rimborsate dalla S.A..
- 6.6. L’Appaltatore è obbligato a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali nonché le quote assicurative INAIL secondo la normativa di riferimento, salvi gli obblighi di rimborso (a termini dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2015) a carico della S.A.
- 6.7. Gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo ed al rischio dell’attività lavorativa e pertanto sono riferiti alle posizioni INAIL della S.A. comunicate nella richiesta di somministrazione che la S.A. medesima provvederà ad inoltrare all’aggiudicatario-somministratore. I premi ed i contributi si calcolano in base alla disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2015.
- 6.8. Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 81/2015, la S.A. assume l’obbligo di informare i lavoratori somministrati circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché ad addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
- 6.9. La S.A. si impegna altresì ad osservare, nei confronti dei lavoratori assegnati-somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
- 6.10. La S.A. è inoltre responsabile della sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori forniti, ove richiesta in base al protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per le mansioni svolte dai lavoratori somministrati.
- 6.11. La S.A. provvederà, a propria cura e spese, a fornire ai lavoratori somministrati la divisa aziendale, ove prevista, ed i dispositivi di sicurezza individuali.
- 6.12. La S.A. comunicherà al Somministratore, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di riferimento, i trattamenti retributivi previsti dal CCNL di categoria e dagli eventuali contratti integrativi, le ore effettivamente prestate dal lavoratore e tutte le indennità maturate in dipendenza della prestazione lavorativa erogata.

- 6.13. L'interruzione del singolo rapporto di lavoro per cause imputabili alla S.A., andranno disciplinate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di gara per le ipotesi di recesso. In caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al Somministratore, il Somministratore medesimo - con oneri, anche economici, tutti a proprio esclusivo carico - dovrà sostituire il lavoratore entro 3 (tre) giorni lavorativi o nel tempo inferiore eventualmente proposto dall'Appaltatore-somministratore nell'offerta presentata in gara (cfr. criterio 1.6 del Disciplinare). Nel caso in cui il somministratore non provvedesse tempestivamente e ritualmente alla sostituzione del lavoratore, la S.A. ha la facoltà, a termini dell'art. 1456 del Codice civile, di risolvere il contratto di somministrazione.
- 6.14. Nel caso in cui le prestazioni dei lavoratori assegnati non fossero adeguate a quanto richiesto ed a quanto previsto nella contrattazione collettiva di riferimento, ad insindacabile giudizio della S.A., il Somministratore sarà tenuto con ogni onere a suo carico, a procedere alle sostituzioni, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa comunicazione; in mancanza, la S.A. ha la facoltà, a termini dell'art. 1456 del Codice civile, di risolvere il singolo contratto di somministrazione.
- 6.15. La società somministratrice è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante un monitoraggio a cadenza trimestrale delle assenze per malattia per tutti gli addetti somministrati.
- 6.16. Nel caso di assenze, a qualsiasi titolo intervenute, del lavoratore somministrato che superino 3 (tre) giorni lavorativi, il Somministratore si impegna a sostituire il lavoratore entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa informativa ovvero nel termine più breve eventualmente indicato nell'offerta presentata in gara. La S.A. rimborserà al Somministratore-appaltatore le retribuzioni e le contribuzioni di legge da questo versate al lavoratore somministrato con riferimento ai periodi di assenza.
- 6.17. I danni causati, alla S.A. o a terzi, dai lavoratori somministrati restano ad esclusivo carico del Somministratore-appaltatore.
- 6.18. Non è ammesso il ricorso a lavoro straordinario per gli addetti in somministrazione. Eventuale ricorso a ore di lavoro straordinario non saranno riconosciute dalla Stazione Appaltante.

7. Poteri di direttiva sui lavoratori somministrati - Provvedimenti disciplinari

- 7.1. Il lavoratore somministrato svolge la propria prestazione secondo le direttive e le istruzioni impartite della S.A.
- 7.2. La S.A. comunica tempestivamente al Somministratore i comportamenti del lavoratore che possano determinare l'esercizio del potere disciplinare, che - ai sensi dell'art. 35, co. 6, del D.Lgs. 81/2015 - rimane riservato esclusivamente al Somministratore medesimo.

8. Verifiche e controlli sullo svolgimento del Servizio - Penali

- 8.1. La S.A. si riserva, la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato senza che, a seguito di ciò, l'aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed

assoluta. Qualora, dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato o al contratto stipulato con la S.A., l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti o inesatti adempimenti eventualmente rilevati, come intimato dal Rup o dal d.e.c., pena l'applicazione di una penale variabili, a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del mark up presunto (vale a dire tra € 150,00 e € 450,00) da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto mark up presunto (€ 49.420,00), salva, in ogni caso, l'azione risarcitoria che la S.A. si riserva di attivare per gli eventuali danni ulteriori.

In particolare sarà applicata:

- una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni figura non fornita per ogni giorno di lavoro rispetto ai limiti temporali di cui al punto 6.1 del presente capitolato o della Tabella A se applicabile;
- una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni figura non fornita per ogni giorno di lavoro rispetto ai limiti temporali di cui ai punti 6.13 – 6.14 – 6.16 del presente capitolato;

8.2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (d.e.c.), con nota indirizzata al Rup propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Rup e del dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

8.3. Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al Somministratore, mediante nota di credito che quest'ultimo dovrà emettere a favore della Stazione Appaltante; ove mancasse il credito o la nota di credito del Somministratore, il valore della penale sarà prelevato dalla «*garanzia definitiva*».

8.4. In caso di mancato pagamento, da parte del Somministratore, delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali/contributivi, la S.A. verserà il dovuto direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rivalendosi sulle somme spettanti al Somministratore.

9. Corrispettivo e fatturazione

9.1. Entro il limite massimo fissato nel contratto sottoscritto con la S.A. (come eventualmente incrementato in caso di operatività della Clausola di revisione prezzi prevista nel Disciplinare di gara), al Somministratore spetteranno, ogni mese, le somme dovute per il Servizio erogato nel mese solare precedente, da determinarsi, di volta in volta, "a consuntivo", ossia computando le somme effettivamente versate dal

Somministratore a titolo di oneri retributivi/contributivi/previdenziali per le ore di lavoro effettivamente prestate dai lavoratori somministrati.

- 9.2. Le fatture del Somministratore andranno emesse entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di competenza e verranno pagate entro 30 (trenta) giorni dall'emissione, previa verifica del DURC attestante la regolarità contributiva del Somministratore, nonché la verifica degli inadempimenti Equitalia. In caso di irregolarità del DURC, la S.A. non provvederà al pagamento fino alla intervenuta regolarizzazione del DURC medesimo.
- 9.3. Il somministratore emetterà regolare fattura elettronica con applicazione del meccanismo dello Split Payment, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: 1ZRWUZT. Le fatture dovranno contenere il codice Cig che individua la presente procedura di gara.

10. Risoluzione contrattuale

Oltre alle altre ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato speciale o dal Disciplinare di gara, costituiscono causa di risoluzione contrattuale che potrà essere fatta valere (ex art. 1460 del Codice civile) dalla sola S.A., le ipotesi di seguito elencate:

- mancato rispetto degli obblighi di pagamento delle retribuzioni e di versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrato;
- omessa sostituzione dei prestatori di lavoro nei casi, modi e tempi indicati nel presente Capitolato, ove espressamente richiesto (reiterati inadempimenti, almeno tre, notificati per iscritto);
- ritardo nella fornitura dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente Capitolato (a seguito di reiterati inadempimenti, almeno tre, segnalati per iscritto);
- perdita dei requisiti richiesti per l'erogazione del servizio;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Somministratore, che renda impossibile l'erogazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte del Somministratore per motivi non dipendenti da "caso fortuito" o "causa di forza maggiore";
- inosservanza degli obblighi di riservatezza.

11. Disposizioni finali

- 11.1. Ogni eventuale prescrizione o clausola contenuta nei contratti di lavoro che il Somministratore, al fine di dare esecuzione al presente appalto, sottoscriverà con i lavoratori da somministrare alla S.A. risulterà non opponibile alla S.A. medesima se contraria alle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale e/o al Disciplinare di gara.
- 11.2. Per quanto non diversamente disposto dal presente Capitolato speciale o dal Disciplinare di gara, si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015 ed ogni altra pertinente normativa vigente.

12. Foro competente

CASORIA AMBIENTE S.p.A.

Società unipersonale di Gestione Servizi di Igiene Urbana

C.F./P. Iva 03502041217 – REA 604704 - Reg. Imp Napoli 03502041217

Sede Legale e Amministrativa: Via Papa Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA)

Autoparco Tel 081.759.52.17 - Fax 081.759.96.83

www.casoriambiente.it - e-mail: info@casoriambiente.it

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell' esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Napoli Nord.

13. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, che qui si intende riportato ed approvato per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, e in particolare il Codice degli Appalti D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.